

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO

e p.c. DIRETTORI/ RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
LORO SEDI

Lettera circolare

OGGETTO: Novità introdotte dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14 – Radiazione per demolizione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Prima informativa.

Premessa

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5/2/2026 la legge n. 14 del 26/1/2026 che ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (in allegato).

Con la presente comunicazione si intende fornire una prima informativa sulle novità introdotte dalla suddetta legge, fermo restando che le istruzioni di carattere operativo e procedurale nonché eventuali chiarimenti di carattere interpretativo della nuova normativa dovranno necessariamente essere oggetto di disciplina congiunta con la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Amministrazione competente sulla materia in argomento alla quale è stata attribuita anche la gestione del Registro dei Veicoli Fuori Uso (RVFU) .

A tale fine la Direzione scrivente ha già chiesto nei giorni scorsi l'attivazione urgente di un tavolo operativo con il MIT finalizzato alla disamina e alla disciplina della normativa in parola.

Con riferimento alle novità normative introdotte dalla legge in oggetto, si evidenzia che, con l'introduzione dei commi *8 bis* e *8 ter*, sono stati modificati l'art. 5 del D. Lgs. n. 209/2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e, con i commi *5 bis* e *5 ter*, è stato modificato l'art. 231 del D. Lgs. n. 152/2006 (TU ambiente).



I commi sopra richiamati, introdotti dalla nuova normativa prevedono che:

1. l'iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli a motore che vengono conferiti ai centri di raccolta per la rottamazione **non costituisce elemento ostativo alla radiazione dal PRA, dagli altri pubblici registri o da altro registro presso l'Ufficio della motorizzazione civile o dal Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU)**, compresi anche i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione e avviati alla demolizione;
2. nel caso di veicoli iscritti al PRA rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o che siano stati acquisiti per occupazione ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. n. 209/2003 o ai sensi dell'art. 231, comma 3, TU ambiente, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane o l'Ente proprietario della strada, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA. Nel caso in cui il proprietario non si opponga alla dichiarazione di inutilizzabilità l'Ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e richiederne la demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione del fermo sul veicolo stesso.

Di seguito si descrivono i punti salienti della normativa in oggetto.

1) Superamento del vincolo dell'iscrizione del fermo amministrativo ai fini della radiazione per demolizione dei veicoli iscritti nei pubblici registri.

La nuova normativa stabilisce che, ai fini della radiazione per demolizione di un veicolo fuori uso, non può essere opposta l'iscrizione del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973 e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 503/1998, se la richiesta è corredata dall'Attestazione di Inutilizzabilità (vedi infra).

Tale disposizione si applica:

- ai veicoli conferiti dal proprietario/detentore volontariamente ai centri di raccolta per la demolizione;
- ai veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione conferiti ai centri di demolizione da parte dell'Autorità procedente (Comuni, Province, Città Metropolitane o Enti proprietari della strada).

Rimane esclusa la radiazione per definitiva esportazione all'estero, per la quale la presenza di uno o più fermi iscritti sul veicolo continua ad essere elemento ostativo alla radiazione, anche nel caso di veicoli fuori uso.

La norma in parola prevede anche che la presenza del fermo iscritto sul veicolo da rottamare costituisce un ostativo alla possibilità, per il proprietario del veicolo o di chiunque ne acquisisca la disponibilità, di poter godere di agevolazioni, contributi o incentivi pubblici erogati per l'acquisto di un veicolo nuovo.

2) Attestazione di inutilizzabilità

L'art. 3 della legge n. 14/2026 introduce, quale documento necessario per poter procedere alla radiazione per demolizione dei veicoli sui quali risulta iscritto un fermo amministrativo, il rilascio dell'“**attestazione di inutilizzabilità**”.

Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo della richiesta di cancellazione per demolizione del veicolo dal PRA e dall'ANV e costituisce documento necessario affinché possa essere dato esito positivo alla pratica stessa.

La suddetta attestazione costituisce un servizio a domanda individuale sottoposto a tariffe ed eseguito con modalità organizzative che sono stabilite dai singoli Comuni, Enti che la norma individua come competenti al rilascio dell'attestazione stessa.

Per eventuali chiarimenti in merito alle tariffe o alle tempistiche e modalità di rilascio di tali attestazioni si dovrà pertanto fare riferimento ai singoli Comuni.

Come già accennato in precedenza, nel caso di veicoli rinvenuti da Organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, l'attestazione di inutilizzabilità in parola viene rilasciata dal competente ufficio della Polizia locale o dall'Ufficio individuato dall'Ente proprietario della strada.

3) Decorrenza delle nuove modalità

La legge n. 14/2026 entrerà in vigore il giorno 20 febbraio 2026.

Salva diversa interpretazione da parte del competente Ministero (MIT) si ritiene che la suddetta decorrenza vada applicata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata.

	data riferimento per la decorrenza legge n. 14/2026	Autorità competente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità
Veicoli conferiti volontariamente dal proprietario/detentore al centro di raccolta	Data del certificato di rottamazione	Comune
Veicoli rinvenuti da Organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione	Data di rinvenimento del veicolo da parte degli Organi pubblici	Polizia locale o Ufficio individuato dall'Ente proprietario della strada.



Per i veicoli presi in carico prima del 20 febbraio 2026, sempre nel caso in cui sia iscritto un fermo, potranno essere esibite ai fini della radiazione per demolizione le dichiarazioni di inutilizzabilità rilasciate dalle pubbliche Autorità, come previsto dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda invece i veicoli rinvenuti dalle Pubbliche Autorità in data antecedente al 20 febbraio 2026, si darà seguito alla radiazione anche in assenza della suddetta attestazione.

Si ritiene che non rientrino nel campo di applicazione della nuova disciplina le radiazioni per demolizione di veicoli provenienti dalle depositerie giudiziarie o che vengono avviati alla demolizione su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ci si riserva di fornire ulteriori e più dettagliate indicazioni sentito il competente Ministero dei Trasporti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

ALL.